



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Primo Referendario (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 24398** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale **n.39838** per l'esercizio finanziario 2020, nei confronti dell'agente contabile **SPOSATO Umberto**, cod. fisc. SPS MRT 58M26 D086F, in qualità di Economo dell'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA)- Presidio Ospedaliero di Ricerca (POR) di Cosenza.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

letta, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025, la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Maristella Filomena, udite le conclusioni del P.M., S.P.G. dott. Nassis Costantino-

Nessuno è comparso per l'agente contabile né per l'Amministrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 196/2025, il Magistrato designato ha concluso per l'irregolarità del conto giudiziale. Rilevava, in particolare, che dal libro giornale economale risultava l'acquisto in data 31 gennaio 2020 del farmaco stupefacente "GARDENALE", registrato anche nel registro di carico e scarico

stupefacenti. In quest'ultimo risultava annotato un ulteriore acquisto dello stesso stupefacente in data 2 gennaio 2020, non risultante nel registro di cassa economale.

2. A seguito di supplemento istruttorio, il Magistrato designato confermava l'incongruenza della gestione economale, rilevando che dal registro di carico e scarico emergevano due distinti acquisti (2 gennaio e 31 gennaio 2020), senza che fosse stata fornita prova adeguata in ordine alla circostanza di un unico acquisto, nonostante l'agente avesse affermato in risposta ad istruttoria, che: *"la gestione dei beni farmaceutici non ricade tra le mansioni dell'economo"*.

Il Magistrato ha, quindi, chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio.

3. Con decreto presidenziale n. 333 del 18 settembre 2025, regolarmente comunicato, è stata fissata l'udienza di discussione per il giorno 15 ottobre 2025.

4. Con memoria depositata il 2 ottobre 2025, l'amministrazione INRCA ha assunto posizione difensiva a favore della gestione economale, evidenziando che: l'acquisto del farmaco GARDENALE (n. 40 compresse), annotato sul registro degli stupefacenti in data 2 gennaio 2020 relativo al buono d'acquisto n. 00001 del 2 gennaio 2020, è stato effettuato con cassa economale presso la farmacia degli Enotri e la spesa di euro 2,98 è stata registrata sul registro di cassa economale in data 31 gennaio 2020; l'acquisto del farmaco GARDENALE (n. 100 compresse), annotato sul registro degli stupefacenti in data 31 gennaio 2020 relativo al buono d'acquisto n. 00002 del 13 gennaio 2020, non è stato effettuato tramite cassa economale ma con

procedura centralizzata mediante emissione di ordine d'acquisto.

5. All'udienza pubblica del 15 ottobre 2025, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Le incongruenze rilevate dal Magistrato designato nella relazione istruttoria trovano compiuta spiegazione nelle deduzioni e nei documenti in atti, alla luce della diversa natura giuridica delle procedure di approvvigionamento utilizzate.

Emerge, infatti, che sono stati effettuati due distinti acquisti del farmaco stupefacente GARDENALE, ciascuno secondo modalità procedurali differenti e conformi alla normativa vigente.

Il primo acquisto (2 gennaio 2020, n. 40 compresse, buono n. 00001) è stato effettuato tramite cassa economale presso farmacia, con esborso immediato di euro 2,98. Tale operazione risulta correttamente annotata sul registro di cassa economale alla data del 31 gennaio 2020 e, contestualmente, sul registro di carico e scarico stupefacenti alla data di effettivo acquisto (2 gennaio 2020).

Il secondo acquisto (31 gennaio 2020, n. 100 compresse, buono n. 00002 del 13 gennaio 2020) è stato invece perfezionato mediante procedura centralizzata con emissione di ordine d'acquisto, senza alcun transito dalla cassa economale. Pertanto, tale operazione risulta annotata esclusivamente sul registro di carico e scarico stupefacenti, non dovendo confluire nel registro di cassa economale.

Ciò nondimeno, dette incongruenze non possono considerarsi foriere di

irregolarità del conto, né tampoco condurre ad un ammanco a carico del contabile.

7. Ritiene invero il Collegio che, tale distinzione procedurale sia pienamente legittima e trova fondamento nella normativa applicabile.

In proposito occorre, infatti, richiamare la disciplina per gli IRCCS pubblici, tra i quali l'INRCA, in particolare il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. “, il d.lgs 23 giugno 2011 n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i cd codice degli appalti.

A livello regolamentare l'INRCA con atto nr. 209/DGEN del 27 ottobre 2016, riversato agli atti del presente giudizio, ha disciplinato il servizio di cassa economale, individuando tra l'altro le tipologie di spese ammissibili e i limiti.

A tale proposito il capo 1 dell'art. 5 recita: *“Per spese di economato si intendono quelle spese che non rientrano nei contratti di fornitura in essere e che, per loro natura e/o urgenza devono essere prontamente eseguite e pagate, nel senso indicato dall'art. 1 del presente regolamento.”*

Il servizio di cassa economale costituisce, dunque, uno strumento di gestione semplificata riservato alle spese minute e urgenti, caratterizzato dal pagamento immediato e dall'anticipazione di cassa da parte dell'economo.

L'ordine di acquisto afferisce alla procedura ordinaria centralizzata, con impegno preventivo di spesa e liquidazione differita tramite mandato di pagamento, senza interessare la gestione economale.

Per quanto concerne specificamente l'acquisto di farmaci stupefacenti, la

normativa impone specifici obblighi di registrazione. Il d.P.R. n. 309/1990

(Testo Unico sugli stupefacenti) prescrive all'art. 58 l'obbligo di annotazione

immediata di ogni movimentazione sul registro di carico e scarico.

Quando l'acquisto avviene tramite cassa economale, si determina la

necessità di una doppia registrazione: sul registro di cassa economale per

l'aspetto contabile-finanziario e sul registro stupefacenti per l'aspetto

sanitario-farmacologico.

Al contrario, gli acquisti perfezionati con procedura centralizzata, non

transitando dalla disponibilità dell'economo, essi vengono annotati

esclusivamente sul registro stupefacenti.

8. Nel caso in esame, l'agente contabile ha fornito adeguata prova

documentale delle due distinte procedure utilizzate. Entrambi gli acquisti

risultano correttamente annotati sul registro di carico e scarico stupefacenti,

in conformità agli obblighi prescritti dal d.P.R. n. 309/1990.

L'acquisto effettuato tramite cassa economale (2 gennaio 2020) è stato altresì

regolarmente registrato sul registro di cassa, mentre l'acquisto mediante

procedura centralizzata (31 gennaio 2020) non compare nel registro

economale, proprio perché non ha interessato tale gestione, risultando

perfezionato mediante emissione di ordine d'acquisto.

9. La gestione contabile dell'economo risulta, pertanto, corretta e conforme

alla disciplina applicabile.

10. Quanto alle spese, la natura e all'esito in rito del giudizio, l'esito del

giudizio ne giustifica la compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 31

c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,
definitivamente pronunciando sul conto giudiziale reso dall'agente contabile

Sposato Umberto, in qualità di economo del P.O.R. di Cosenza dell'INRCA,
lo dichiara regolare.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Maristella Filomena

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 11/11/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente